

## L'istituto dei ristorni nelle cooperative: definizione, scopi e aspetti civili

di Gabriele Bacchiega – dottore commercialista e revisore legale

*Il tema trattato, l'istituto dei ristorni nel mondo delle cooperative, necessita di una serie di approfondimenti dal punto di vista sia della normativa civile sia fiscale.*

*Per questo motivo si è scelto di suddividere la trattazione in due interventi.*

*Il primo, qui presente, inizia con una definizione dell'istituto e relativi scopi, per poi trattare approfonditamente della disciplina civile e contabile, con un focus sui limiti quantitativi che devono essere tenuti in considerazione.*

*Nel secondo intervento, che sarà inserito nel prossimo numero della rivista, verrà invece ampiamente trattata la disciplina fiscale dell'istituto.*

### Definizione e scopi

L'istituto dei ristorni è uno dei più importanti strumenti utilizzabili dalle cooperative per attribuire ai propri soci il vantaggio derivante dallo *status* di socio cooperatore. Per questo motivo è da sempre utilizzato nell'ambito dello scambio mutualistico soci – cooperativa. Nonostante ciò, il Legislatore civile non si è mai preoccupato di darne una definizione "ufficiale", pur inserendo in sede di riforma del diritto societario il nuovo art.2545-*sexies* cod.civ. rubricato "Ristorni", articolo però che si limita a disciplinare i criteri di attribuzione ai soci delle somme da erogare a tale titolo.

Al contrario, il Legislatore fiscale ha posto attenzione agli aspetti tributari di tale istituto, con l'emanazione di svariati provvedimenti nel corso degli anni. È da uno di questi che si può ricavare una prima definizione dei ristorni, ovvero "*somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati*" (art.6, co.23 L. n.388/00).

Questo articolo va a modificare direttamente l'art.12 d.P.R. n.601/73 estendendo a tutte le tipologie di cooperative un istituto che in precedenza trovava un riconoscimento fiscale solo per le cooperative di consumo o utenza.

Generalmente parlando, la cooperativa, governata non dallo scopo di lucro, bensì dal perseguimento del principio mutualistico di generare dei vantaggi in capo ai propri soci, si trova alla fine dell'esercizio a calcolare quanto è stato ricavato in eccesso dagli scambi con i soci rispetto al necessario per il funzionamento dell'impresa e quindi a poter riconoscere

un conguaglio mediante la restituzione (ovvero "ristorno") agli stessi di una parte del prezzo da loro pagato per l'acquisto di beni o di servizi durante l'anno (coop di consumo o utenza), oppure a riconoscere un compenso supplementare (coop di conferimento) o un'integrazione della retribuzione (coop di produzione e lavoro).

Con questo procedimento, nel corso dell'esercizio la cooperativa può praticare prezzi "di mercato" agli scambi tra i soci, rinviando alla fine dell'anno a consuntivo il calcolo di quanto sia possibile restituire ai soci in aderenza al principio mutualistico (e quindi alla stessa ragione di essere della cooperativa). Così facendo, si permette alla cooperativa una disponibilità iniziale di mezzi finanziari per dare attuazione in un secondo momento al riconoscimento dei vantaggi che il socio, giustamente, si attende.

### Disciplina civile: art.2545-*sexies* cod.civ. - criteri di ripartizione

Le somme riconosciute a titolo di ristorno, che sono erogabili sia dalle coop a mutualità prevalente che da quelle a mutualità non prevalente, non devono essere confuse con gli utili delle società di capitali: mentre questi ultimi sono distribuiti ai soci in funzione del capitale investito e quindi rappresentano il lucro derivante dall'attività imprenditoriale, i ristorni invece sono commisurati all'entità degli scambi tra la cooperativa e il socio. L'art.2545-*sexies* cod.civ. infatti esordisce così:

*"L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici".*

# COOPERATIVE

Lo scopo è pertanto diverso, ovvero quello di misurare l'entità dello scambio mutualistico tra il singolo socio e la cooperativa e di conseguenza attribuirgli un vantaggio proporzionale ad esso.

Con l'espresso rinvio all'atto costitutivo, diviene evidente che una clausola di statuto che escludesse la ripartizione dei ristorni non sarebbe possibile. Di converso, riallacciandosi a quanto detto in precedenza, il Legislatore fornisce una versione sintetica della norma senza dare alcuna definizione, in modo da escludere a priori che possa sussistere un diritto precostituito o una pretesa assoluta dei soci cooperatori al conseguimento del ristorno. Tutto ciò per evitare che l'interesse del singolo socio possa diventare prevalente o addirittura in contrasto con quello della globalità sociale. Se così non fosse, ci si potrebbe trovare davanti a situazioni di difficoltà oggettiva nella gestione, nonché a fronteggiare una perdita di patrimonio della cooperativa.

Da tutto quanto detto finora, si può evincere un principio fondamentale, che nel seguito dell'intervento verrà meglio specificato anche con esempi pratici: i ristorni possono esistere solo in caso di "surplus" derivante dagli scambi con i soci.

Per dirlo con altri termini: è l'avanzo della gestione mutualistica con i soci che rappresenta l'ammontare massimo ristornabile.

## Aspetti contabili

Il secondo comma dell'art.2545-sexies cod.civ. enuncia:

*"Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche".*

Il Legislatore, quindi, si preoccupa di richiedere un minimo di distinzione nella rappresentazione in bilancio tra i dati afferenti l'attività svolta con i soci e quelli inerenti l'attività svolta con i terzi.

Questo non significa la necessità di improntare un impianto di contabilità separata con conti di costo o di ricavo "sdoppiati" a seconda che siano riferiti a operazioni con soci o non soci, ma certo questa soluzione appare essere la più appropriata allo scopo in oggetto.

Lo stesso risultato si può, comunque, ottenere mediante un prospetto *extracontabile* dal quale si desumano i totali dell'attività con i soci e con i terzi.

Nelle relazioni redatte dagli amministratori al bilancio d'esercizio (quindi la relazione sulla gestione op-

pure la Nota integrativa), è necessario indicare l'andamento della mutualità della cooperativa durante l'anno, riportando di fatto i numeri relativi all'attività con i soci e con i terzi. È opportuno, inoltre, prevedere nelle stesse relazioni un apposito capitolo sui ristorni deliberati nel corso dell'esercizio, indicando i criteri e le modalità utilizzate per il calcolo e la distribuzione. L'organo sindacale, poi, nella propria relazione accompagnatoria al bilancio, deve riportare i criteri indicati nella relazione degli amministratori, attestandone la coerenza e la completezza.

## Aspetti economici

Sul piano economico, i ristorni rappresentano per la cooperativa un maggior costo o un minore ricavo dell'esercizio, a seconda della tipologia di attività:

- coop di consumo: l'attività consiste nella vendita di beni, pertanto il ristorno rappresenta la restituzione di una parte del prezzo pagato dal socio e, quindi, un minore ricavo;
- coop di lavoro: vengono fornite ai soci occupazioni lavorative, pertanto il ristorno è l'ulteriore remunerazione delle loro prestazioni (di lavoro dipendente, assimilato o autonomo) e di conseguenza consiste in un maggiore costo;
- coop di conferimento (ad esempio agricole): vengono acquisiti prodotti dai soci conferenti, pertanto il ristorno si configura come un incremento di remunerazione per i prodotti conferiti e, quindi, un maggiore costo.

## Aspetti statutari

Come già anticipato, in sede di costituzione della cooperativa si devono regolamentare mediante apposite clausole di statuto le modalità di calcolo e di ripartizione dei ristorni.

Nella pratica, la maggior parte degli statuti di cooperative demanda ad apposito regolamento il funzionamento dell'istituto.

Si ricorda a tale riguardo che, ai sensi dell'art.2521 cod.civ., i regolamenti delle coop devono essere predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ovvero con voto favorevole di più della metà dei soci oppure, in seconda convocazione, con voto favorevole di più dei due terzi dei soci rappresentati in assemblea (devono intervenire più di un terzo del totale dei soci).

Il contenuto minimo da indicare deve definire:

- i criteri generali di ripartizione;
- l'inderogabilità del criterio proporzionale in base agli scambi mutualistici;
- gli ulteriori criteri di calcolo nel principio della parità di trattamento dei soci;
- l'*iter* di proposta/delibera di approvazione/modalità di ripartizione delle somme da ristornare.

In merito a quest'ultimo punto, è pacifico che la determinazione delle somme attenga al CdA, dal momento che i ristorni appartengono al progetto di gestione della cooperativa, compito primario del consiglio.

L'assemblea ordinaria che approva il bilancio è invece l'organo deputato a deliberare il ristorno, sulla base di quanto proposto dal consiglio.

È opportuno che vengano inseriti già nello statuto o nel regolamento gli eventuali limiti all'utile ristornabile o alla misura dei ristorni, più stringenti rispetto a quelli di legge, che si ritenessero opportuni.

Una importante precisazione che verrà esemplificata in seguito: i ristorni riguardano solo le eccedenze economiche dell'esercizio e non anche quelle degli esercizi precedenti. Se così non fosse, ci si troverebbe di fronte a una distribuzione di riserve accantonate in precedenza, contro l'esplicito divieto di legge. In visione prospettica, inoltre, bisogna considerare anche gli esercizi futuri, facendo salvi gli eventuali accantonamenti per oneri o rischi potenziali: non avrebbe senso ristornare tutto il massimo possibile per poi dover rilevare (ad esempio) una perdita su crediti o una sopravvenienza passiva della gestione che rendano necessario l'utilizzo di riserve.

## Modalità di ripartizione

Il terzo comma dell'art.2454-*sexies* cod.civ. così recita:

*"l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari".*

Viene implicitamente confermato che la coop debba calcolare singolarmente per ciascun socio la quota di ristorno allo stesso spettante, sulla base dello scambio mutualistico generato nel corso dell'esercizio. Vengono definite modalità alternative di distribuzione del ristorno ai soci, rispetto all'erogazione diretta

delle somme.

Queste contemplano:

- incremento gratuito del capitale sociale, sia esso costituito da quote (cooperativa Srl) o azioni (cooperativa Spa);
- emissione di strumenti finanziari, disciplinati dall'art.2526 cod.civ..

La prima modalità alternativa all'erogazione diretta consente, grazie alla deroga espressa, al singolo socio di superare i limiti di possesso di cui all'art.2525 cod.civ., ovvero un socio può possedere un'azione di valore nominale superiore a 500 euro e può possedere in totale tante quote o azioni che superino, per effetto dell'attribuzione di ristorni ad aumento del capitale, il valore nominale di 100.000 euro.

Mediante la seconda alternativa, il socio cooperatore prende lo *status* anche di socio finanziatore, ottenendo i privilegi relativi (ad esempio la remunerazione incrementata di due punti percentuali rispetto a quella massima ottenibile per i dividendi).

Entrambe queste modalità hanno l'indubbio pregio di lasciare immutato il livello di patrimonializzazione della cooperativa, tanto da essere le modalità "raccomandate" da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel loro documento del giugno 2003. Bisogna però fare attenzione alle disposizioni legate all'ammontare del capitale sociale: come già accennato nell'[articolo](#) relativo al patrimonio delle cooperative apparso in un numero precedente di questa rivista, un ristorno che faccia superare il limite minimo del capitale sociale previsto per le Spa, comporta di conseguenza l'obbligo di nomina dell'organo sindacale. La portata di questa disposizione, bisogna dire, è stata però notevolmente ridimensionata dal recente Decreto "competitività" n.91/14 convertito con L. n.116/14 pubblicata sul S.O. della G.U. n.192 del 20 agosto 2014, che va ad abrogare l'art.2477, co.2 cod.civ., in sostanza eliminando l'obbligo correlato all'ammontare del capitale sociale.

Aggiungiamo, a margine, che l'incremento del capitale sociale da ristorni potrà essere assoggettato a rivalutazione ex art.7 L. n.59/92, nonché considerato nel calcolo dell'ammontare massimo dei dividendi ammessi per le cooperative.

Una nota tecnica per le cooperative Spa: non potendo il valore nominale di ciascuna azione essere inferiore a 25 euro, quando si delibereranno ristorni a incremento delle quote del capitale sociale, sarà necessario evidenziare nel libro soci il numero delle azioni "intere" e l'importo del "resto" che ancora non è sufficiente a formare una azione.

# COOPERATIVE

## Esempio

Socio A

Capitale sociale al 31 dicembre X	Ristorno 2014 ad aumento capitale sociale	Capitale sociale al 31 dicembre X+1
2 azioni 25 euro euro	34,50 euro	3 azioni 25 euro + "resto" 9,50 euro

## Contabilizzazione alternativa dei ristorni

Sono due i metodi alternativi di rappresentazione contabile dei ristorni, ed entrambi presentano vantaggi e svantaggi conseguenti.

Il primo è quello di contabilizzarli già all'interno del bilancio di esercizio in qualità di maggiori costi o di minori ricavi, quindi a diretto storno delle voci A1 (ricavi, per le coop di consumo o utenza), oppure B6 (costi d'acquisto, per le coop di conferimento di beni), oppure B7 e B9 (costi per servizi o personale, per le coop di servizi o di lavoro).

## Esempio

Coop di consumo:

Ricavi per vendita a soci	a	Debiti verso soci per ristorni	10.000
Debiti verso soci per ristorni	a	Banca c/c	10.000
(oppure) Debiti verso soci per ristorni	a	Capitale sociale (socio x,y...)	10.000

Il secondo, consentito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate [n.53/E/02](#), è quello di imputarli a bilancio in sede di destinazione dell'utile di esercizio.

## Esempio

Utile d'esercizio	a	Debiti verso soci per ristorni	10.000
Debiti verso soci per ristorni	a	Banca c/c	10.000
(oppure) Debiti verso soci per ristorni	a	Capitale sociale (socio x,y...)	10.000

*Pro* e *contro* della contabilizzazione in sede di destinazione dell'utile in luogo della movimentazione del Conto Economico:

PRO	
Art.96 Tuir: deducibilità degli interessi passivi	Aumenta il valore del Rol e quindi della deducibilità immediata degli interessi passivi di bilancio

## CONTRO

Irap	Aumenta il valore della produzione (A – B) assoggettabile all'imposta (non per le coop di lavoro per la voce B9)
Accantonamento minimo a riserva legale del 30% utile	Viene incrementato per effetto dell'aumento dell'utile d'esercizio

Il metodo contabile si rivela invece indifferente per il carico fiscale Ires, come meglio diremo più avanti.

È evidente che l'applicazione del diverso metodo comporta anche diverse formalità in sede di presentazione e conseguente approvazione del bilancio d'esercizio.

Nel primo caso di imputazione diretta a Conto economico, sarà necessario che gli amministratori presentino in assemblea il calcolo e le modalità di ripartizione dei ristorni già compresi nel bilancio, al fine che i soci si pronuncino favorevolmente su tali criteri. In un punto successivo all'ordine del giorno, quindi, si presenta il bilancio comprensivo di ristorni appena approvati, affinché i soci approvino la destinazione del risultato.

Nel secondo caso, invece, i soci approveranno il bilancio predisposto dagli amministratori (senza ristorni), decidendo in sede di destinazione dell'utile in merito al ristorno proposto dagli stessi. Unico punto "debole" può essere la stima delle imposte che deve già tenere conto della deducibilità dei ristorni, come in seguito diremo.

Un'ultima considerazione: nulla vieta che ogni anno si decida di utilizzare il metodo di volta in volta ritenuto più consono. La cautela da porre in essere è, nel caso di cambio del principio contabile, quella di rendere un'informativa, in sede di relazione al bilancio da parte degli amministratori, sugli effetti a livello economico e patrimoniale (ricavi, costi, utile d'esercizio).

## Limiti ai ristorni

### Avanzo di gestione realizzato con i soci

Come già detto, l'importo massimo ristornabile in un esercizio è l'avanzo documentato di gestione realizzato dall'attività con i soci.

I parametri per il calcolo sono stati introdotti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate [n.37/E/03](#), nonché sviluppati in una tabella *ad hoc* da utilizzare ai fini del controllo all'interno del verbale di ispezione cooperativa, approvato con lo schema di decreto del

# COOPERATIVE

Ministero della Attività Produttive del 06 dicembre 2004.

In sintesi, si deve applicare la percentuale di scambio con i soci, già calcolata per verificare la prevalenza della mutualità, all'avanzo di gestione, rappresentato dall'utile *post* imposte derivante dal Conto economico, rettificato in aumento dall'importo del ristorno stesso (se già imputato all'interno del Conto economico) e in diminuzione dei totali dell'aggregato "D" (rettifiche di valore di attività finanziarie) ed "E" (proventi e oneri straordinari) del Conto economico, solo nella eventualità che questi presentino un saldo positivo.

Portiamo un esempio numerico per le coop di consumo:

## Esempio

Voci da bilancio	Importi	% prevalenza
Vendite verso soci	160.000	80%
Vendite verso non soci	40.000	20%
Totale A1 C.E.	200.000	100%

Verifica avanzo di gestione	Importi
A) Avanzo di gestione: rigo 23 Conto economico	+ 15.000
Variazioni in aumento:	
- ev. ristorni imputati a Conto economico	+ 40.000
Variazioni in diminuzione:	
- Voce D del C.E. (solo se saldo positivo)	- 1.000
- Voce E del C.E. (solo se saldo positivo)	- 4.000
Totale A)	+ 50.000
B) Avanzo di gestione con i soci A) x % prevalenza	50.000 x 80% = 40.000

Nel caso prospettato la cooperativa ha deciso di ristornare il massimo possibile (40.000 euro) e di presentare il bilancio già con i ristorni presenti a Conto economico, per cui si è reso necessaria la loro "sterilizzazione" portandoli a incremento dell'utile dell'esercizio.

Al riguardo, si rende necessaria una digressione al fine di evitare dei problemi derivanti da una "stortura" del calcolo sopra evidenziato.

Non è mai stato specificato in via ufficiale se il ristorno stesso debba o meno influenzare il calcolo della mutualità. In sede di verifica ispettiva, la rilevanza viene però data per certa, seguendo lo schema sopra proposto contenuto nel verbale ministeriale.

Ma questa impostazione, nel caso di contabilizzazione del ristorno a Conto economico, porta a modificare le percentuali di scambio mutualistico a poste-

riori, cambiando quindi il risultato stesso del calcolo del massimo ristornabile. La conseguenza (peggiore) potrebbe essere il passaggio alla non prevalenza, oppure l'attribuzione di un ristorno maggiore del valore massimo attribuibile.

Portiamo un esempio a dimostrazione (coop di consumo).

## Esempio

Valori prima di calcolare i ristorni:

Voci da bilancio	Importi	% prevalenza
Vendite verso soci	160.000	51,61%
Vendite verso non soci	150.000	48,39%
Totale A1 C.E.	310.000	100%

Ristorno massimo attribuibile:

Verifica avanzo di gestione	Importi
A) Avanzo di gestione: rigo 23 Conto economico	+ 13.314
Variazioni in aumento:	
- ev. ristorni imputati a Conto economico	+ 11.000
Variazioni in diminuzione:	
- Voce D del C.E. (solo se saldo positivo)	- 1.000
- Voce E del C.E. (solo se saldo positivo)	- 2.000
Totale A)	+ 21.314
B) Avanzo di gestione con i soci A) x % prevalenza	21.314 x 51,61% = 11.000

Valori *post* contabilizzazione dei ristorni:

Voci da bilancio	Importi	% prevalenza
Vendite verso soci	149.000*	49,83%
Vendite verso non soci	150.000	50,17%
Totale A1 C.E.	299.000	100%

\* 160.000 meno 11.000 di minori ricavi per imputazione dei ristorni

Con conseguente perdita della mutualità per l'anno in questione che, se confermata l'anno successivo, porta alla conferma della perdita della mutualità con tutto ciò che ne consegue (perdita delle agevolazioni fiscali, bilancio straordinario, ...).

Ricalcolo ristorno massimo attribuibile:

B) Avanzo di gestione con i soci A) x % prevalenza	21.314 x 49,83% = 10.621
--	--------------------------

Con rilevazione di un ristorno attribuito (11.000) superiore al massimo (10.621).

# COOPERATIVE

Il suggerimento, fintanto che non intervengono chiarimenti, è quello di effettuare un controllo a priori, effettuando il calcolo già considerando i minori ricavi destinati a ristorno, procedendo “per tentativi” finché non si arriva a un importo che non ponga problemi di possibili contestazioni.

Questo problema non può capitare, ad esempio, alle cooperative di produzione e lavoro, le quali, al contrario, imputando un maggiore costo verso i soci per retribuzioni integrative si troverebbero a migliorare la percentuale di prevalenza. Le cooperative agricole di conferimento, poi, si troverebbero nella stessa situazione delle coop di lavoro se basano il ristorno sul valore dei prodotti conferiti, mentre non avranno nessuna influenza sulla percentuale nel caso lo basino sulla quantità di prodotto conferito.

## Ulteriore limite per le cooperative di lavoro

Queste cooperative sono soggette, nell'erogazione dei ristorni, a un ulteriore limite previsto dall'art.3 L. n.142/01, il quale al co.2, statuisce:

*“Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati (...) a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi (...)”.*

Questo limite, da verificare sulla singola posizione del socio, va considerato in aggiunta al limite del massimo ristornabile come visto precedentemente, pertanto vanno applicati entrambi.

La base imponibile su cui calcolare il 30% è costituita dalla retribuzione percepita ai fini del Tfr, ovvero quella individuata dai contratti collettivi nazionali applicati al singolo socio.

Esempio di applicazione dei limiti per le coop di lavoro

## Esempio

Voci da bilancio	Importi	% prevalenza
Costo del lavoro da soci	200.000	66,67%
Costo del lavoro da non soci	100.000	33,33%
Totale B9 C.E.	300.000	100%

Verifica avanzo di gestione	Importi
A) Avanzo di gestione: rigo 23 Conto economico	+ 15.000
Variazioni in aumento:	
- ev. ristorni imputati a Conto economico	+ 40.000
Variazioni in diminuzione:	
- Voce D del C.E. (solo se saldo positivo)	- 1.000
- Voce E del C.E. (solo se saldo positivo)	- 4.000
Totale A)	+ 50.000
B) Avanzo di gestione con i soci A) x % prevalenza	50.000 x 66,67% = 33.333

Trattamenti retributivi complessivi	Importi	Massimo ristorno per socio – 30%
Socio A	40.000	12.000
Socio B	30.000	9.000
Socio C	45.000	13.500
Totale	115.000	34.500

In questo caso non si può erogare ai singoli soci il massimo in percentuale, ma bisognerà riproporzionare gli importi per arrivare ad un importo che non superi l'avanzo di gestione realizzato globalmente con loro di 33.333 euro.